

Compensi differenti per i membri del CdA

Legittima la differenziazione a condizione che risponda al parametro della ragionevolezza e dell'adeguatezza

/ Maurizio MEOLI

Assonime, nel Caso n. 6/2017, precisa che è possibile prevedere **compensi differenziati** per gli amministratori di spa non quotate a condizione che tale scelta sia rispettosa degli interessi dei soci e dei terzi creditori. A tal fine, l'assemblea deve decidere alla luce del criterio di ragionevolezza e adeguatezza.

La norma di riferimento in tema di compensi degli amministratori di spa è l'[art. 2389 c.c.](#), applicabile anche alle quotate. Ai sensi di tale disposizione, i compensi spettanti ai membri del CdA e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di **particolari cariche** in conformità dello statuto è stabilita dal CdA, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Assonime tralascia i profili connessi al ruolo del CdA nella determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche (per i quali non è richiesta delibera assembleare) e sottolinea come tutti i gestori abbiano un vero e proprio **diritto soggettivo** a percepire una retribuzione per l'attività svolta (che può essere stabilita per tutta la durata dell'incarico o prevista per un periodo più breve). Onde evitare una autoliquidazione dei compensi, il compito di procedere alla relativa determinazione è, in genere, riconosciuto ai soci in sede statutaria o assembleare; in ogni caso, seppure non indicato nello statuto o individuato dall'assemblea, il compenso è comunque dovuto.

Resta ferma, peraltro, la possibilità della **gratuità del rapporto**, purché sia stato preventivamente stabilito nello statuto o nella delibera assembleare di nomina e l'amministratore accetti l'incarico senza riserve.

Quanto alle forme del compenso, la riforma del 2003 ha affiancato alla partecipazione agli utili il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione; ciò per fare in modo che l'amministratore cerchi di massimizzare il valore dell'impresa.

Tuttavia, la novità più significativa della riforma è stata quella che ha riconosciuto la possibilità di inserire nello statuto una clausola che attribuisca all'assemblea il potere di determinare un **importo complessivo** per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di "particolari cariche". Tale previsione, tendenzialmente riferita agli amministratori delegati e al presidente e vicepresidente del cda, non

esclude, in linea teorica, che, poi, i compensi individuali possano in concreto differire.

Dal testo dell'[art. 2389 c.c.](#), quindi, non è possibile trarre elementi che precludano all'assemblea di stabilire **compensi differenti** per ciascun amministratore della medesima spa non quotata. Inoltre, nella ricerca di disposizioni applicabili in via analogica che, in qualche misura, possano fornire criteri per la soluzione del caso in questione, appare da evitare un rinvio agli [artt. 1709 e 2233 c.c.](#), i quali, rispettivamente, in ordine alla misura del compenso del mandatario e alle modalità di determinazione del compenso del professionista intellettuale, in assenza di pattuizione tra le parti, fanno riferimento alle tariffe professionali o agli usi.

Rispetto ad esse, infatti, è da considerare, oltre al fatto che l'amministratore potrebbe non appartenere ad alcuna categoria professionale, la recente ricostruzione del rapporto tra amministratore e società come **organico** (cfr. Cass. SS.UU. n. [1545/2017](#)); laddove le norme citate presuppongono un rapporto di tipo contrattuale.

Ciononostante, la previsione di un trattamento economico differenziato per gli amministratori della medesima spa non quotata appare possibile, innanzitutto, perché non è presente **alcuna norma che lo vieti**.

Occorre, inoltre, considerare che, se le specifiche competenze dell'amministratore rilevano ai fini della valutazione della **diligenza nell'adempimento**, consentendo la graduazione delle responsabilità individuali di ciascun amministratore all'interno del cda, le stesse specifiche competenze possono essere prese in considerazione al momento dell'attribuzione dell'incarico e della determinazione del compenso per differenziare le posizioni all'interno del medesimo consiglio.

Una conferma di ciò è anche rinvenibile nel principio 6.P.1 dell'[art. 6](#) del Codice di autodisciplina della spa quotate, ai sensi del quale "la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad **attrarre, trattenerne e motivare** persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente". Tali profili appaiono in grado di bilanciare gli interessi in gioco, in modo da prevenire situazioni idonee a cagionare un danno ai soci di minoranza e ai terzi creditori.

In conclusione, è possibile stabilire compensi differenziati per ciascun amministratore. Occorre, peraltro, che la relativa delibera assembleare sia guidata da criteri che rispettino il parametro della ragionevolezza e dell'adeguatezza. È possibile, ad esempio, considerare le caratteristiche dimensionali dell'impresa, i compiti assegnati e la **professionalità** del gestore e le prassi del mercato.